SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI GRUPPI ELETTROGENI UBICATI PRESSO LE SEDI ARPA PIEMONTE: TORINO, CUNEO, IVREA, NOVARA E OMEGNA (TO – CN – IVR – NO - OME)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Tecnico
Arch. Sedigheh Hajkazemi
(firmato in originale)

Il Responsabile
SS Ufficio Tecnico
Ing. Herbert Sarri

Herbert Sarri

Firmato digitalmente da:
HERBERT SARRI
Data: 28/10/2026 14:22:23

Sommario

PARTE I – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 4
ART. 1 - OGGETTO 4
ART. 2 – CATEGORIA DELL'APPALTO 4
ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E QUADRO ECONOMICO 5
ART. 4 – DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO 6
4.1 – DURATA 6
4.2 – DECORRENZA 6
4.3 – PERSONALE DELL'APPALTATORE 6
4.4 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 7
4.5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 7
ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 8
ART. 8 – LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 8
ART. 9 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 8
9.1 – ATTIVITÀ COMPRESE NEL CANONE 9
9.1.1. MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI 9
9.1.2. RICERCA GUASTO 9
9.2. ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA 10
9.3. MANUTENZIONE IN EMERGENZA - PRONTA REPERIBILITA' - gg365/h24 10
9.4 – ATTIVITÀ EXTRA- CANONE 11
9.4.2. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO O CORRETTIVA 13
ART. 9.5 – FREQUENZA DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE 14
ART. 9.6 – DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI 14
ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI 14
ART. 10.1 – PAGAMENTO ATTIVITÀ A CANONE 14
ART. 10.2 – CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' EXTRA-CANONE 14
ART. 10.3 – PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRA-CANONE 15
10.4 – FATTURAZIONE 15
ART. 11 – ELENCO PREZZI 16
11.1 – REVISIONE PREZZI 17
ART. 12 – PENALI 17
ART. 13 – SUBAPPALTO 18
ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 19
PARTE II – DISPOSIZIONI GENERALI 22
ART. 15 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 22
ART. 16 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE 22
ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI 22
17.1 CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO 23

ART. 18 – PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE 23
ART. 19 – SICUREZZA 23
ART. 20 – GARANZIE 24
ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO 25
ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 25
ART. 23 – RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE 26
ART. 24 – REGOLARE ESECUZIONE 26
ART. 25 – CUSTODIA DEL CANTIERE 26
ART. 26 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO 26
ART. 27 – DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEGLI INTERVENTI 27
ART. 28 – DIFETTI 27
ART. 29 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 27
ART. 30 – FORO COMPETENTE 27
ART. 31 – CLAUSOLA FINALE 27
ART. 32 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 28
ART. 33 – PROGRAMMA OPERATIVO 28
ART. 34 – MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE E DEI RIFIUTI 28

PARTE I – CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio quadriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria ed in emergenza dei sei gruppi elettrogeni collocati presso le sedi di Arpa, elencati nelle tabelle seguenti:

ELENCO SEDI E CONSISTENZA IMPIANTISTICA:

Sede	Marca	Modello	Matricola	Potenza kVA
Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo,11-12100 Cuneo (CN)	Gemap2	GSA 300 SS	14096	300
	Gemap2	RF 100 TWI	14116	100
Ivrea, Via Jervis, 30-10015 Ivrea (TO)	DUEZ	150 DWZ	370997	150
Novara, Viale Roma, 7/E – 28100 Novara (NO)	Elcos Gen Power	Super Silent	-----	80
Omegna, Via IV Novembre,294 Frazione Crusinallo – 28887 Omegna (VB)	Enelite	SDFG 1000 6ATI	0963/99	80
Torino	FPT	CURSOR 13 TE2	89952	350

Il servizio ha lo scopo di mantenere in perfetta efficienza e funzionalità gli impianti attraverso una serie di controlli, verifiche e messa in sicurezza eseguiti da operai specializzati, dotati di comprovata esperienza nel settore e di idonee strumentazioni, attrezzature e mezzi di trasporto.

Si precisa che per le sedi di Torino e Cuneo è richiesto il servizio di pronta reperibilità descritto nell'9.3. MANUTENZIONE IN EMERGENZA - PRONTA REPERIBILITA' - gg365/h24.

ART. 2 – CATEGORIA DELL'APPALTO

L'appalto è riferito ai servizi di categoria "Impianti elettrici e speciali" presenti sul MePA, CPV 50532300-6.

I requisiti di ordine speciale richiesti sono:

- essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerente con l'oggetto del presente appalto;
- essere abilitati ai sensi del DM 37/2008
- disporre di personale in possesso di PES/PAV (CEI 11-27) e (D.Lgs 81/2008);
- aver conseguito nell'ultimo triennio un fatturato annuo minimo, nel settore oggetto dell'appalto, pari al doppio dell'importo posto a base di gara, da indicare nel DGUE;
- avere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- aver erogato nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, comprendenti la manutenzione di gruppi elettrogeni con potenza pari o superiore a 300 kVA;
- avere una propria sede operativa che permetta di raggiungere le sedi indicate nell'Art. 1 in un tempo non superiore a 2 ore, impegnandosi a mantenerla attiva per l'intera durata del contratto. La sede operativa deve essere presente tra quelle riportate nella "Visura Camerale".

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E QUADRO ECONOMICO

L'appalto è a corpo per quanto attiene il canone ed a misura per quanto attiene gli interventi extra-canone.

Il quadro economico per il servizio quadriennale è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Corrispettivo canone "a corpo"	36.000,00 €
Totale soggetto a ribasso d'asta	**36.000,00 €**
Oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso	200,00 €
Interventi extra-canone "a misura"	8.000,00 €
TOTALE IMPONIBILE	***44.200,00***
IVA 22%	9.724,00 €
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA	***53.924,00 €***

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari al 60% sulla base di precedenti appalti analoghi.

L'operatore economico, nell'individuazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarato nell'ambito dell'offerta economica.

L'Appaltatore determina in base a propri calcoli, indagini e valutazioni la propria offerta. Fatto salvo quanto specificato all'ART. 11.1, i corrispettivi sono pertanto fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

I gruppi elettrogeni oggetto dell'appalto sono collocati all'interno di locali tecnici definibili come *"ad accesso interdetto".* Pertanto, non evidenziandosi interferenze con le attività svolte dagli utenti dell'Agenzia negli uffici e nei laboratori, e poiché la ditta stessa non ha necessità di transitare o sostare negli altri locali delle sedi, si ritiene sufficiente redigere il DUVRI come nota informativa sui rischi.

L'importo contrattuale complessivo sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sul corrispettivo a corpo posto a base di gara, più oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e all'importo per interventi a misura "extra-canone", oltre all'IVA di legge.

Si precisa che l'aggiudicatario nulla avrà a che pretendere sugli importi relativi agli interventi a misura che non saranno eseguiti e contabilizzati.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di:

- servizio di manutenzione ordinaria con visite a cadenza semestrale;
- servizio di ricerca guasto per tutte le sedi;
- servizio di pronta reperibilità;
- attività extra-canone (contabilizzate a misura)

- spese generali, utili di impresa, costo della manodopera, materiali e mezzi necessari ad espletare il servizio;
- misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre i rischi da interferenze e di tutto quanto occorre per fornire il servizio compiuto a regola d'arte;
- ogni onere relativo alle prove da effettuare al fine di verificare la regolarità normativa degli impianti;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali comunque connessi o nascenti dal contratto, fatta eccezione per l'IVA.

Ai sensi dell'art. 41 comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari al 60% sulla base di precedenti appalti analoghi.

ART. 4 – DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

4.1 – DURATA

La durata del contratto è di 48 mesi a decorrere dalla data di consegna degli impianti.

Qualora al termine del periodo contrattuale l'Amministrazione ne rilevasse la necessità, il contratto potrà essere esteso alle medesime condizioni per ulteriori 12 mesi.

Si applicano in ogni caso i contenuti dell'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

4.2 – DECORRENZA

La decorrenza del servizio sarà contestuale alla consegna impianti, che è prevista entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Se l'Appaltatore non dovesse presentarsi nel giorno stabilito dal Direttore dell'esecuzione (DEC) per la consegna, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto. In tal caso la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In questo caso, qualora venga indetta una nuova procedura di affidamento, l'appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4.3 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prima della consegna degli impianti, deve individuare formalmente, facendone pervenire in forma scritta i contatti (e-mail, telefono fisso e mobile) alla stazione appaltante:

- il nominativo di un proprio rappresentante delegato a tenere i rapporti con la stazione appaltante, il quale dovrà avere piena conoscenza della documentazione di appalto per la gestione dei relativi servizi;
- il nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti e la specifica mansione.

Ogni eventuale cambiamento dovrà essere comunicato in forma scritta al direttore dell'esecuzione e alla stazione appaltante. Il personale deve essere professionalmente qualificato in relazione alle caratteristiche del servizio ed operare nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti.

4.3 .1– MAESTRANZE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Per far fronte a qualunque tipologia di intervento, sia ordinario che straordinario o in emergenza, la ditta dovrà mettere a disposizione tutte le maestranze necessarie a dare lavoro completo e compiuto a regola d'arte anche per le parti di attività non strettamente connesse con i gruppi elettrogeni (maestranze come idraulico, elettricista, falegname, lattoniere, ecc.) potendo eventualmente usufruire anche di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e smi (lavoratori autonomi) oltreché dell'istituto del subappalto come specificato al paragrafo 13.

4.4 – ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel formulare la propria offerta per il servizio oggetto del presente appalto, resta inteso che:

- l'appaltatore è a conoscenza dello stato dei luoghi e degli impianti;
- l'offerta presentata dall'appaltatore comprende tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sull'espletamento del servizio, sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- l'appaltatore è in possesso delle competenze, dell'organizzazione, dei mezzi, dell'attrezzatura e della manodopera necessari per procedere all'esecuzione dell'appalto con buon esito, secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile.

4.5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contradditorio tra le parti.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico gli impianti per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dal Direttore dell'esecuzione (DEC) per la consegna, la stazione appaltante assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intenderà risolto. In tal caso la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Al termine dell'appalto, sarà eseguita a cura del DEC una visita di accertamento allo scopo di constatare il buono stato di conservazione degli impianti e il loro funzionamento, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'esercizio.

Anche la riconsegna dovrà risultare da un verbale sottoscritto da entrambe le parti e dovrà contenere indicazioni operative necessarie a rimettere la stazione appaltante nelle condizioni di gestione.

All'atto della riconsegna dovranno essere trasmessi tutti i documenti relativi allo specifico impianto in possesso dell'appaltatore nel corso dell'espletamento del servizio.

ART. 5 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà in modalità telematica.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato;
b) l'elenco prezzi unitari posto a base della procedura (che per il presente appalto è l'Elenco prezzi unitari OO.PP. Regione Piemonte vigente al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori);
a) il DUVRI;
b) l'offerta dell'aggiudicatario;
c) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;

ART. 6 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo quantificate sulla base dell'importo contrattuale come previsto dall'art 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto rappresentato dall'Allegato I.4 al citato Decreto.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, pena la nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'appaltatore dovrà comunicare a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 8 – LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante il periodo contrattuale.

Per quanto applicabile, il presente appalto è regolato da:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento Codice dei contratti, per gli articoli in vigore;
- D.M. 37/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- codice civile;
- alle norme tecniche di settore, ancorché non esplicitamente indicate.

ART. 9 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione degli impianti in oggetto da attuarsi nel rispetto delle norme tecniche di settore comprende le seguenti attività, descritte negli articoli che seguono:

A) manutenzione ordinaria - verifiche e controlli periodici semestrali (Art. 9.1.1) e ricerca guasto (Art. 9.1.2) per tutte le sedi;

B) manutenzione in emergenza - pronta reperibilità per le sedi di Torino e Cuneo (Art. 9.3);

C) manutenzione straordinaria (Art. 9.4) e altri eventuali interventi di assistenza tecnica (Art. 9.2) - attività extra-canone.

9.1 – ATTIVITÀ COMPRESE NEL CANONE

9.1.1. MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI

La **manutenzione semestrale** del sistema deve avvenire con esecuzione almeno delle seguenti verifiche funzionali:

- Verifica generale dell'impianto e dei quadri elettrici
- Verifica perdite di acqua, olio, combustibile
- Controllo livello olio motore
- Controllo livello acqua radiatore
- Pulizia e verifica stato alternatore e motorino avviamento
- Controllo luce entrata aria e rimozione eventuali corpi estranei
- Verifica coppia di serraggio viti, raccordi combustibile e connessioni in generale
- Controllo carica e livelli batteria di avviamento
- Verifica cinghie trasmissione
- Verifica e pulizia filtro aria a secco
- Verifica e pulizia radiatore olio
- Verifica e pulizia ventola
- Verifica circuito raffreddamento e dell'antigelo
- Controllo impianto alimentazione combustibile
- Controllo serbatoi di servizio del combustibile, linee di adduzione e misuratori dei livelli
- Messa in marcia e verifica funzionalità
- Sostituzione olio (1 volta l'anno)
- Sostituzione filtri olio, aria e combustibile (1 volta l'anno)
- Accurata Pulizia delle parti d'impianto, del locale tecnico e/o dell'area di intervento
- I materiali richiesti per la manutenzione ordinaria, nonché il loro trasporto presso le sedi di intervento, sono ricompresi nel canone della manutenzione ordinaria.

L'imballaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, sono ricompresi nel canone (ad esempio filtri esausti e olio).

Per ogni visita programmata dovrà essere compilato un rapporto, da consegnare al referente alla manutenzione della sede, con indicazione dell'orario, della data, delle operazioni di manutenzione eseguite, dello stato di efficienza delle singole apparecchiature e degli eventuali interventi preventivi o correttivi necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto. Il rapporto dovrà essere firmato dal tecnico della ditta, ed essere controfirmato dal personale Arpa.

9.1.2. RICERCA GUASTO

La ricerca guasto, così come definita nel presente capitolato, consiste nell'attività di diagnosi e ricerca anomalie, guasti, ecc. su qualsiasi parte di impianto.

Rientrano nel canone fino a 2 interventi a chiamata ogni 12 mesi di contratto; quelli eventualmente eccedenti saranno conteggiati come interventi extra-canone

L'attivazione può avvenire:

- a seguito dello svolgimento delle attività ordinarie (Artt. 9.1.1) direttamente dal personale dell'Appaltatore, e quindi autonomamente avviata dai tecnici manutentori, con contestuale apertura di Ticket di servizio (Tds);
- a richiesta, da parte del personale Arpa incaricato con contestuale apertura di Ticket di servizio (Tds);

- a richiesta, tramite il servizio di pronta reperibilità (Art. 9.3) da parte del personale Arpa incaricato.

A seguito della richiesta, l'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del sopralluogo finalizzato alla "ricerca guasto" (e – ove possibile al ripristino del regolare funzionamento – secondo i seguenti livelli di priorità dichiarato dal personale incaricato dell'Agenzia e corrispondenti tempi di intervento (il tempo di inizio di sopralluogo è definito come l'intervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e l'inizio del sopralluogo):

Livello di priorità	Descrizione	Tempo di inizio del sopralluogo
EMERGENZA Sedi di Torino e Cuneo	Situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono procurare danni ovvero determinare un'interruzione critica delle attività dell'Agenzia	Entro 2 ore dalla chiamata (in orario di ufficio o reperibilità)
URGENZA	Situazioni che possono compromettere il regolare svolgimento delle attività dell'Agenzia	Entro 8 ore lavorative dalla chiamata
ORDINARIO	Tutti gli altri casi	Entro 5 giorni lavorativi dalla chiamata, salvo accordi con il DEC

9.2. ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA

Nell'ambito dell'appalto è inoltre previsto, a titolo indicativo e non esaustivo, la possibilità di svolgere le seguenti attività a richiesta che saranno conteggiati come attività extra canone:

a) assistenza con personale qualificato in occasione visite di controllo da parte di enti esterni;

b) esecuzione di ulteriori prove tecniche e verifiche di funzionamento richieste dalla stazione appaltante;

c) supporto in occasione di interventi di manutenzione programmata che interessano i locali di cui all'art. 1;

d) supporto in occasione di sopralluoghi finalizzati ad attività di analisi e/o progettazione interventi;

e) progettazione inerente agli impianti in gestione;

f) adeguamenti, modifiche e integrazione degli impianti;

g) altre attività di supporto e assistenza tecnica non comprese nelle precedenti.

9.3. MANUTENZIONE IN EMERGENZA - PRONTA REPERIBILITA' - gg365/h24

Il servizio di **pronta reperibilità per le sedi di Torino e Cuneo** è richiesto al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi in caso di guasti, rotture imprevedibili di componenti o elementi tecnici, nonché di disfunzioni o gravi criticità dei gruppi elettrogeni tali da causare l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, il mancato avvio del gruppo in fase di accensione o il mancato intervento dalla condizione di stand-by.

Il servizio sarà attivabile con richiesta telefonica, a cui seguirà formalizzazione via email.

Gli interventi in emergenza dovranno essere assicurati per ventiquattro ore al giorno per tutto l'anno (h24/7/365), nel rispetto dei tempi di seguito specificati.

L'Appaltatore dovrà pertanto dotarsi di risorse e scelte organizzative in grado di assicurare quanto richiesto.

A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà fornire un recapito telefonico di pronta reperibilità h24/7/365, tramite il quale garantire:

- la presa in carico contestuale alla richiesta;
- il supporto telefonico entro 1 ora dalla richiesta;
- l'intervento on site (se necessario in emergenza) entro e non oltre 2 ore dalla richiesta;
- l'esecuzione del sopralluogo, e delle eventuali lavorazioni necessarie, entro i tempi definiti agli Artt. 9.1.2

Con riferimento all'ultimo punto, potranno essere concordate con il DEC o con il referente Arpa di sede – in forma scritta – tempistiche maggiori per il singolo intervento, in relazione alla specifica situazione in atto.

Fatto salvo quanto sopra, il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporterà l'applicazione delle penali per l'inosservanza delle norme contrattuali (rif. ART. 12 – PENALI).

In caso di intervento in emergenza, l'Appaltatore dovrà intervenire con personale specializzato e porre in atto soluzioni provvisorie atte a tamponare la situazione. Procederà poi tempestivamente alla programmazione e attuazione dell'intervento risolutivo secondo la procedura prevista per le manutenzioni correttive.

Qualora sia improcrastinabile procedere con l'esecuzione di un intervento di manutenzione con fornitura di parti di ricambio e/o lavorazioni extra-canone, si procederà previo assenso – anche solo telefonico – da parte del Direttore dell'esecuzione o del personale delegato. In tale situazione, non essendo possibile la redazione di un preventivo, farà fede il consuntivo determinato secondo quanto indicato all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

Per l'intervento *on site* in urgenza/emergenza sarà riconosciuto il costo orario del personale tecnico specializzato per la durata dell'intervento, oltre al tempo di viaggio computato secondo il servizio on line disponibile su: https://www.viamichelin.it/ (nel limite massimo di 4 ore complessive di viaggio per intervento).

Inoltre, qualora l'intervento on site in emergenza/urgenza venga eseguito nei giorni festivi e prefestivi, ovvero dal lunedì al venerdì, prima delle ore 8:00 e dopo le ore 17:00, sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo forfettario – non soggetto a ribasso d'asta – pari a Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, a prescindere dal luogo di intervento.

9.4 – ATTIVITÀ EXTRA- CANONE

Per attività **extra-canone** si intendono quelle riconducibili ad attività di manutenzione straordinaria che potrebbero originarsi a seguito di guasti o a seguito dell'attività di controllo, atte a prevenire i danni derivanti dall'usura o a riparare e/o sostituire le componenti guaste o logorate, nonché finalizzate a ricondurre il funzionamento degli elementi e dell'impianto, alle condizioni ordinarie di esercizio, nonché al rispetto delle norme tecniche vigenti anche in materia di sicurezza.

Gli interventi extra-canone di manutenzione straordinaria vengono evidenziati a seguito di:

- attività ordinaria di controllo
- attività in emergenza
- segnalazioni da parte della stazione appaltante;
- Interventi "a chiamata" di cui all'art. 9.4.2. Manutenzione a guasto o correttiva;
- ricerca guasto di cui all'art. 9.1.2., eccedenti il numero annuo previsto;

In tal caso, l'appaltatore dovrà obbligatoriamente:

- predisporre apposito preventivo di spesa che dovrà riportare, oltre al costo, la tipologia dell'intervento da eseguire, le modalità e i tempi di esecuzione;
- inviare alla stazione appaltante, entro **5 giorni consecutivi** (festivi compresi) dalla segnalazione, il preventivo per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante stessa.

Il preventivo dovrà includere anche il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto delle normative vigenti derivanti dalle lavorazioni previste nella manutenzione straordinaria.

Per la determinazione del corrispettivo a misura degli interventi extra-canone si deve fare riferimento alle voci del Prezziario Opere e Lavori pubblici della Regione Piemonte in vigore all'atto di richiesta dell'offerta, laddove esistenti, al netto del ribasso offerto.
In caso di prezzi unitari mancanti, il costo dell'intervento sarà computato desumendolo da listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Al costo così desunto sarà sempre applicato il ribasso offerto in sede di offerta. Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe di settore, laddove non previste nelle voci di prezziario come posa, in vigore all'atto di indizione della gara/trattativa, nel territorio dove ha luogo la prestazione. Il ribasso, in tal caso, sarà da applicare unicamente ai costi generali e all'utile di impresa.

La stazione appaltante deve esprimersi formalmente sul preventivo: l'assenso formale costituirà specifico ordine di intervento che la stazione appaltante stessa invierà, tramite il direttore dell'esecuzione, oltre che all'appaltatore, anche al referente della manutenzione della sede Arpa interessata.
La stazione appaltante, verificata la congruità dei preventivi presentati, ha la facoltà di non dare corso all'intervento e di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dall'appaltatore nel caso in cui intenda invece procedere. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altra ditta gli interventi extra-canone senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Nel caso in cui intenda procedere potranno essere utilizzate le somme a disposizione per gli interventi extra-canone, oppure procedere ad affidamento in base alla vigente normativa senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Una volta terminato l'intervento dovrà essere consegnato alla stazione appaltante, firmato dall'appaltatore, un rapporto consuntivo riportante:
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- la data e l'ora di ricezione della segnalazione;
- la data e l'ora di inizio e fine dell'intervento;
- l'importo dell'intervento con specificazione delle voci di costo;
- le annotazioni su eventuali criticità.

Al consuntivo dovranno essere allegate le prove effettuate per verificare la funzionalità dell'intervento e le certificazioni di legge se dovute.

Il consuntivo dovrà essere controfirmato dalla stazione appaltante nella figura del referente della manutenzione della sede interessata dall'intervento e quindi del direttore dell'esecuzione come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte e secondo le disposizioni impartite, al fine dell'ammissione a liquidazione.

L'esecuzione delle attività extra-canone dovrà essere sempre preventivamente concordata con i referenti della sede che ospita le apparecchiature e/o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Gli interventi extra-canone saranno ammessi a liquidazione se ultimati e verificati positivamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

****

Il mancato rispetto dei tempi indicati nei preventivi per l'esecuzione degli interventi comporta l'applicazione delle penali previste all'ART. 12 – PENALI.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire, in danno dell'appaltatore, tramite altra ditta, gli interventi necessari al pronto ripristino dell'esercizio.

Qualora gli interventi siano eseguiti su apparecchiature, o parti di esse, che siano già state oggetto di interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'appaltatore nel corso del presente contratto, tali interventi saranno eseguiti a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante.

9.4.2. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE A GUASTO O CORRETTIVA

La manutenzione correttiva è finalizzata a garantire il ripristino delle funzionalità degli impianti a seguito di malfunzionamenti, guasti o altre anomalie, a prescindere che essi siano segnalati dal personale Arpa incaricato o rilevati dai tecnici manutentori dell'Appaltatore in fase di esecuzione delle attività manutentive.

In relazione al livello di priorità assegnato, l'attività che è necessario effettuare deve essere programmata come di seguito:

Programmabilità dell'attività	Tempo di inizio attività
INDIFFERIBILE	Da iniziare contestualmente al sopralluogo, con soluzioni anche provvisorie atte a tamponare il guasto riscontrato, per poi procedere alla programmazione dell'attività risolutiva.
BREVE TERMINE	Le attività devono essere iniziate entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della stazione appaltante.
MEDIO TERMINE	Le attività devono essere iniziate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della stazione appaltante.
LUNGO TERMINE	Le attività devono essere iniziate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della stazione appaltante.

La programmabilità dell'intervento dovrà essere accettata dal DEC, con il quale in casi particolari potranno essere concordate tempistiche diverse, fermo restando il rispetto delle esigenze di operatività per le strutture dell'Agenzia.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, gli interventi dovranno essere eseguiti, previ accordi con i referenti Arpa delle sedi interessate, nei giorni dal lunedì al venerdì indicativamente tra le ore 8:00 alle ore 16:00.

Eventuali ritardi nei tempi di sopralluogo e inizio esecuzione sopra indicati costituiranno inadempienza e daranno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'ART. 12 – PENALI.

A tale proposito si sottolinea che la ritardata esecuzione delle prestazioni a causa dei tempi di approvvigionamento dei materiali potrà essere avallata dal DEC unicamente a seguito di evidenza del tempestivo ordine da parte dell'Appaltatore e del relativo riscontro a questi comunicato dal proprio fornitore.

Qualora gli interventi richiesti riguardino le medesime parti di impianto, che siano già state oggetto di interventi eseguiti dall'appaltatore nel corso del presente appalto, tali interventi dovranno essere

eseguiti a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la stazione appaltante. Sono escluse dalla presente fattispecie le componenti usualmente soggette ad usura.

Al termine di ciascun intervento dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.

ART. 9.5 – FREQUENZA DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE

Le manutenzioni ordinarie di cui al punto 9.1 sono da eseguirsi con cadenza **semestrale** per tutta la durata contrattuale su tutti gli impianti oggetto del presente contratto per un totale di 2 interventi di manutenzione ordinaria preventiva all'anno pari a 8 interventi complessivi nell'arco del quadriennio contrattuale.

ART. 9.6 – DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ogni intervento (manutenzione programmata, correttiva, in emergenza o straordinario) dovrà essere documentato con apposito Rapporto di intervento tecnico (Rdi), numerato progressivamente, datato e firmato dal tecnico specializzato della ditta aggiudicataria e controfirmato dal referente di sede Arpa in cui si è svolto l'intervento.

Il Rapporto di intervento tecnico deve riportare altresì data e ora di inizio intervento e la sua durata. Inoltre, nel caso si tratti di manutenzione correttiva o di emergenza, devono essere indicati: riferimento (TdS) e data della richiesta da parte dell'Arpa.

Il rapporto di intervento (Rdi) deve sempre riportare:

a) Sede Arpa interessata;
b) Impianto/componente oggetto di intervento;
c) Elenco e descrizione delle operazioni effettuate;
d) Esito delle stesse;
e) Indicazione delle eventuali parti sostituite, anche nel caso in cui si tratti di parti consumabili;
f) In caso di modifica all'impianto, Certificazione di esecuzione dei lavori secondo il D.M. 37/08.

Il rapporto di intervento deve essere depositato ed archiviato presso la sede interessata; copia del medesimo deve essere tempestivamente trasmessa via email, a cura dell'aggiudicatario, al Direttore dell'esecuzione del contratto e al referente di sede Arpa.

ART. 10 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI

ART. 10.1 – PAGAMENTO ATTIVITÀ A CANONE

I pagamenti saranno effettuati a cadenza semestrale a seguito della manutenzione ordinaria programmata conclusasi con esito positivo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute sono svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, a seguito di verifica di conformità ed emissione del Certificato di regolare Esecuzione da parte della stazione appaltante, previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Pertanto, l'appaltatore dovrà fatturare i canoni intermedi per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.

ART. 10.2 – CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' EXTRA-CANONE

Le attività extra-canone saranno contabilizzate a parte in base al costo della fornitura e posa degli elementi da sostituire o installare desunti dall'Elenco prezzi unitari OO.PP. Regione Piemonte

vigente al momento dell'effettiva esecuzione dei lavori, laddove applicabile, a cui sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario per i servizi a canone.

In caso di prezzi mancanti il costo dell'intervento sarà da computare sulla base di quanto definito all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** o, in subordine, sulla base di indagini di mercato.

Per il costo della manodopera si farà riferimento alle tariffe relative al settore impianti tecnologici, laddove non previste nelle voci del prezziario come posa, in vigore all'atto dell'appalto nel territorio dove viene effettuata la prestazione. **Il ribasso sarà da applicare esclusivamente ai costi generali e utile di impresa.**

Non è prevista la corresponsione delle spese di viaggio e potrà essere contabilizzato unicamente il costo della manodopera corrispondente al tempo di esecuzione intervento presso le sedi Arpa, corrispondente a quanto indicato sul rapporto di intervento (Rdi) e all'effettiva presenza così come risultante dalle registrazioni in ingresso/uscita dalle sedi Arpa.

Fa eccezione l'attività conseguente a chiamate in emergenza (rif. 9.3. MANUTENZIONE IN EMERGENZA - PRONTA REPERIBILITA' - gg365/h24.

Eventuali attività di progettazione dovranno essere congrue rispetto agli importi pubblicati sulle tabelle di riferimento per le prestazioni professionali.

ART. 10.3 – PAGAMENTO ATTIVITÀ EXTRA-CANONE

Gli interventi extra-canone a misura saranno pagati di volta in volta a seguito dell'emissione di singole fatture (separate rispetto a quelle relative ai servizi a canone), sulla base dei preventivi di spesa e relativi consuntivi ammessi a liquidazione previo accertamento da parte del DEC in ordine a:

- corretta esecuzione dell'intervento, in conformità alle norme vigenti e secondo le disposizioni impartite;
- consegna certificati di conformità e altra documentazione, se dovuta.

10.4 – FATTURAZIONE

Tutte le fatture ricevute dovranno recare l'annotazione "scissione pagamenti" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Dovranno inoltre riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UFUD7K**
- codice CIG
- descrizione del servizio
- (se relative ai servizi a canone) la dicitura "canone rata" con indicazione del numero rata e periodo corrispondente
- (se relative a interventi extra-canone) la dicitura "intervento extra-canone" con indicazione del codice TdS intervento, sede e oggetto
- importo
- codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio su cui sarà effettuato il pagamento (ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.)
- Struttura Liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che l'Affidatario possa sollevare riserve o eccezioni.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate a seguito di inadempienze documentate.

Si procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Le fatture saranno emesse in formato elettronico e saranno ammesse a pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento (farà fede il protocollo di Arpa) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore.

Le note di credito a favore della stazione appaltante dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, la stazione appaltante potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla stazione appaltante, entro i suddetti termini, la nota di credito.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte e secondo tempi e modalità definiti nel presente documento.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente Link:

https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione

ART. 11 – ELENCO PREZZI

I prezzi di riferimento per extra-canone sono quelli del Prezzario Opere Pubbliche edito dalla Regione Piemonte, in vigore nel momento in cui si eseguiranno le lavorazioni, a cui sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario per i servizi a canone.

Per i prodotti CAM si farà riferimento ai prezzi dall'apposita sezione CAM del prezzario, se previsti, al netto del ribasso offerto.

In ogni caso i prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura comprendono tutte le spese per i mezzi d'opera (anche provvisionali), assicurazioni di ogni specie, le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego, depositi e indennità, nessuna esclusa, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto altro occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa nella misura stabilita dal prezziario OO.PP. della Regione Piemonte.

Per il nolo di automezzi, qualora approvato dalla Stazione Appaltante, nel costo sono comprese tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, materiali di consumo, ecc.), nonché la prestazione di conducente/operatore. Analogamente, per il nolo di macchinari il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine

Fermo restando quanto specificato ai precedenti articoli, si precisa quanto segue:

- Materiali a piè d'opera

  Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

- Manodopera

  Nei prezzi della manodopera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere, di dispositivi di sicurezza, e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori ed equipaggiamenti di ogni specie.

  Gli importi di riferimento sono quelli relativi alla manodopera impiantistica pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione "Prezzario Regione Piemonte - Manodopera applicata".

NOTA BENE
Il comune furgone, le automobili, gli attrezzi di lavoro e gli utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, in quanto normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione del servizio.

11.1 – REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi si applica qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

In accordo con l'Allegato II.2 bis D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per il calcolo della variazione percentuale si utilizza l'indice NIC (Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) codice ECOIP (12) altri beni e servizi "Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) – mensili 2016 (base2015)-Principali dati"

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 12 – PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Affidatario, i servizi contemplati nel presente Appalto non vengano forniti e/o espletati -anche solo per periodi di tempo limitato- o vengano espletati in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, a quanto offerto dall'Appaltatore, o a quanto previsto dalle norme di settore, la stazione appaltante applicherà le penali, commisurate al valore delle inadempienze formalmente contestate, di seguito indicate.

id	***Descrizione della causa***	***Importo***
A	Ritardo nella consegna del Programma Operativo	0,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
B	Mancato rispetto delle date del programma operativo	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
C	Fermo impianti per cause imputabili all'Appaltatore	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di fermo
D	Ritardo nell'esecuzione dei sopralluoghi richiesti in merito allo svolgimento interventi	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

E	Ritardo nell'esecuzione dei sopralluoghi richiesti in emergenza	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo
F	Ritardo nell'esecuzione degli interventi autorizzati	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
G	Mancato supporto telefonico in condizioni di pronta reperibilità	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo
H	Ritardo nell'esecuzione dell'intervento on site in pronta reperibilità	1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di ritardo
I	Ritardo nella presentazione di preventivi o consuntivi richiesti	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
J	Ritardo nella conclusione degli interventi rispetto a quanto definito in sede di approvazione del preventivo	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
K	Mancata comunicazione del personale presente presso le sedi o mancata esposizione di tesserini di riconoscimento	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni segnalazione
L	Mancata pulizia dell'area di cantiere e/o mancata rimozione dei rifiuti	1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

Si precisa che, in caso di migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara, per l'applicazione delle penali faranno fede i contenuti dell'offerta tecnica presentata.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Codice civile.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione del servizio mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun trimestre sarà detratto dai compensi relativi al trimestre corrispondente.

ART. 13 – SUBAPPALTO

Per eventuali opere e prestazioni da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
b. che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve

essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare per contratti pubblici, in relazione alla categoria e all'importo delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;

d. che l'Appaltatore comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

e. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;

f. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;

g. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Trattandosi di prestazioni da eseguirsi su sedi di lavoro con compresenza degli utenti durante lo svolgimento delle medesime, considerata la particolare delicatezza con risvolti sulla sicurezza, la stazione Appaltante ha ritenuto che le prestazioni affidate in subappalto non possano essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati all'Appaltatore, questi dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri necessari per il corretto svolgimento del servizio così come descritto negli articoli precedenti.

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Sono a totale carico dell'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante:

- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri (intendendosi con tale termine, qui ed oltre, le aree oggetto degli interventi);
- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi, materiali e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta degli interventi;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del DEC o del RUP;

- gli accertamenti preventivi dell'eventuale presenza nell'area di intervento di altre reti impiantistiche e/o sottoservizi, provvedendo, se del caso, informato il DEC, al loro spostamento, previo ottenimento, da parte dei competenti uffici, dell'autorizzazione, se dovuta;
- gli allacciamenti alle utenze necessari all'esecuzione degli interventi, provvedendo, in caso di ritardo o impossibilità da parte degli enti erogatori, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione degli interventi stessi;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, per il passaggio o per occupazioni temporanee;
- qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza, dovendosi l'appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
- la pulizia quotidiana del cantiere e il trasporto e l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera restituendo l'area assegnata al cantiere completamente libera, pulita ed in condizioni di completo riutilizzo;
- la sorveglianza del cantiere e l'assicurazione contro il furto anche durante le ore notturne, i giorni festivi, compresi i periodi di sospensione degli interventi;
- sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque tutti i mezzi ed opere necessari per garantir' l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando sollevata da ogni responsabilità la stazione appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza degli interventi;
- la sorveglianza degli interventi, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della stazione appaltante;
- gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento in discarica (a norma di legge) o la rottamazione dei materiali di risulta di tutte le lavorazioni;
- la documentazione fotografica degli interventi nel corso della loro esecuzione;
- le spese per le verifiche di ogni genere, per la messa in funzione degli impianti, nonché gli oneri relativi alle certificazioni degli impianti stessi ai sensi delle vigenti leggi;
- in caso di nuovi impianti, modifiche o trasformazioni, a norma e nei casi previsti del D.M. 37/2008, produzione del progetto e aggiornamento dei disegni degli impianti preesistenti che siano oggetto di modifica, rilascio delle dichiarazioni di conformità, effettuazione dei collaudi e quant'altro necessario per consentire alla stazione appaltante di ottenere le autorizzazioni eventualmente dovute dagli enti preposti;
- la presentazione dei campioni di materiali che il DEC riterrà opportuni;
- gli oneri per l'eventuale occupazione di aree pubbliche o private provvedendo a tutte le incombenze per ottenere le necessarie autorizzazioni;
- lo smaltimento di olio, batterie, filtri, ecc.

Lo svolgimento delle attività manutentive a più riprese, qualora esigenze di funzionamento dei laboratori ed uffici Arpa lo rendessero necessario, non comporteranno maggiori compensi all'appaltatore.

PARTE II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere con particolare riferimento a:

- Obbligo di esecuzione a regola d'arte
- Responsabilità dell'appaltatore per l'organizzazione degli interventi
  (Inclusa la gestione dei mezzi, del personale, della sicurezza operativa e del coordinamento delle lavorazioni)
- Diligenza e autonomia esecutiva dell'appaltatore
- Obbligo di conformarsi agli ordini del DEC
- Responsabilità per danni a persone o cose

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici D.M. 19/04/2000 n° 145 e s.m.i..

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La stazione appaltante, tramite il DEC, ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 16 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

Si precisa che l'ubicazione della sede operativa, o della dipendenza operativa, dell'Appaltatore deve consentire il rispetto dei tempi di intervento richiesti.

L'appaltatore è tenuto a indicare un domicilio digitale, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, per tutte le comunicazioni inerenti al contratto. In mancanza, le comunicazioni saranno validamente effettuate all'indirizzo PEC risultante dai registri ufficiali.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone operanti in cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11, comma 6, e 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 si specifica che:

- in caso di acquisizione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) che evidenzi un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ivi compresi i subappaltatori, la stazione appaltante provvede a trattenere dalle somme dovute l'importo corrispondente all'inadempienza accertata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze risultanti dal

DURC è disposto direttamente dalla stazione appaltante agli enti previdenziali e assicurativi competenti;

- in caso di acquisizione di DURC negativo dell'appaltatore per due volte consecutive, il Responsabile Unico del Progetto, acquisita apposita relazione del DEC, propone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- qualora l'acquisizione del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, dispone la decadenza dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro un termine non superiore a quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine e in assenza di formale e motivata contestazione, la stazione appaltante può provvedere al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o al subappaltatore inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

17.1 CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO

Ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al personale impiegato nelle attività del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il contratto di riferimento è settore C "Meccanici" sottosettore C01 "metalmeccanico e installazione di impianti".

Qualora il CCNL adottato sia diverso da quello indicato, gli operatori economici devono specificare il CCNL applicato (che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere prodotto), impegnandosi a garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

ART. 18 – PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto l'appaltatore a provvedervi entro un termine non superiore a quindici giorni.

Decorso inutilmente tale termine e in assenza di formale e motivata contestazione, la stazione appaltante può procedere, anche in corso d'opera, al pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 41 del D.Lgs. 36/2023.

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante sono comprovati da idonee quietanze sottoscritte dai lavoratori interessati.

In caso di contestazione da parte dell'appaltatore, il Responsabile Unico del Progetto attiva le competenti autorità per gli accertamenti di legge.

ART. 19 – SICUREZZA

Si fa riferimento a tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. applicabili al presente Appalto.

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e dovrà attuare tutte le precauzioni che le prestazioni richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna degli impianti, l'elenco del personale tecnico dipendente che opererà presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante a mezzo PEC.

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione degli interventi, l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal DEC al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora necessario, l'appaltatore dovrà redigere il **Piano operativo di sicurezza**, secondo gli indirizzi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., strutturato in base alle tipologie di intervento oggetto del presente appalto, e presentarlo alla stazione appaltante prima dell'inizio degli interventi e metterlo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto altresì ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza dovrà considerare che le prestazioni si svolgeranno simultaneamente all'attività lavorativa di Arpa, per cui la programmazione degli interventi dovrà essere concordata strettamente con il DEC e, se del caso, con il RSPP di ARPA Piemonte, al fine di non arrecare particolare disturbo all'attività lavorativa e di garantire costantemente la sicurezza dell'area di lavoro.

ART. 20 – GARANZIE

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie:

1. una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 117, del D.Lgs. 36/2023.

   La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione delle prestazioni in confronto ai risultati della liquidazione finale**; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**

   La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

2. una polizza d'assicurazione, ai sensi dell'art. 117, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione degli interventi; la medesima polizza copre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione degli interventi, da produrre almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna degli impianti. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto, che deve essere integrata in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all'appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Se l'appaltatore, prima della stipula del contratto, dimostra di possedere idonee assicurazioni generali d'impresa, non è necessaria la costituzione delle polizze specifiche per il singolo intervento, richieste ai punti precedenti del presente articolo.

L'appaltatore è comunque responsabile per gli eventuali danni eccedenti le coperture assicurative delle polizze stipulate.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dagli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023, nonché in caso di esercizio del diritto di recesso da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dallo stesso Codice.

Inoltre, il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore:

- ceda o subappalti in tutto o in parte l'opera o le forniture senza la prescritta autorizzazione,
- si renda colpevole di frode o di grave negligenza,
- violi gli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro, sicurezza o regolarità contributiva,
- contravvenga ad altri obblighi o condizioni contrattuali, in modo tale che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, sia compromesso il buon esito del servizio o l'ultimazione nei termini contrattuali,
- subisca penali comminate che superino il 10% dell'importo contrattuale.

In tali casi, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente e dovrà risarcire eventuali danni derivanti alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione delle prestazioni d'ufficio.

Il provvedimento di risoluzione dovrà essere notificato all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso del cantiere, dei materiali e dei mezzi d'opera per la prosecuzione delle prestazioni, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore è tenuto a partecipare a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; in caso di sua assenza, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, redigerà lo stato di consistenza delle prestazioni eseguite e l'inventario dei beni in possesso della stazione appaltante.

La liquidazione del credito spettante all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà avanzare pretese ulteriori, né per danno morale, né per lucro cessante, né per altri danni emergenti.

Per coprire le spese derivanti dalla prosecuzione degli interventi, la stazione appaltante potrà utilizzare le somme ricavate dalla cessione di materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, nonché le somme liquide a credito dell'appaltatore o quelle trattenute a garanzia sulle rate di prezzo già pagate e sulla cauzione, ferma restando la possibilità di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 23 – RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dal direttore dell'esecuzione (DEC) siano difformi dai patti contrattuali o comportino un aggravio delle modalità di esecuzione degli interventi, tale da rendere necessaria la richiesta di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie riserve prima di eseguire l'intervento relativo al Ticket di Servizio (TdS) o la disposizione impartita, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente contratto.

Le riserve comunicate dall'appaltatore dopo l'esecuzione degli interventi saranno considerate inefficaci e non saranno accolte.

La definizione delle controversie sorte tra le parti avverrà mediante accordo bonario o transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 24 – REGOLARE ESECUZIONE

L'ultimazione degli interventi previsti in ciascun Tds dovrà essere comunicata al DEC, il quale provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione.

L'appaltatore, a proprie cure e spese, metterà a disposizione del DEC le maestranze e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche restando sempre a cura e a carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti che eventualmente siano state alterate per dette verifiche.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il DEC disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dalle prestazioni già eseguite.

Eventuali riserve da parte dell'appaltatore devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

ART. 25 – CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione degli interventi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

ART. 26 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari.

La stazione appaltante conferisce all'appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia. Eventuali impedimenti verranno tempestivamente comunicati dall'appaltatore alla stazione appaltante per concertare i modi e i tempi per rimuoverli. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L’appaltatore ha l’obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all’atto della presa in possesso dei beni, definendo transitivamente eventuali vertenze previo il benestare della stazione appaltante.

ART. 27 – DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE NEL CORSO DEGLI INTERVENTI

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, l’appaltatore non avrà diritto al risarcimento dei danni in ipotesi subiti nel caso in cui, in presenza di stato di allerta della Protezione Civile, non abbia provveduto a mettere in atto tutte le cautele ragionevolmente possibili per limitare gli effetti dell’evento sfavorevole annunciato.

ART. 28 – DIFETTI

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Restano salvi i disposti dell’art. 1667 del codice civile.

ART. 29 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme vigenti nel settore; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione alla classificazione dell’ambiente in cui vengono installati. Per le apparecchiature di nuova installazione l’appaltatore dovrà fornire marche dotate di omologazione.

Tutti i materiali e le apparecchiature, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all’esame ed all’accettazione del direttore dell’esecuzione che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

In ogni caso anche se i materiali fossero già stati impiegati e se ne rilevasse un qualsiasi difetto, sino a collaudo definitivo l’appaltatore sarà tenuto alla sostituzione dei medesimi comprese tutte le spese relative, quali il ripristino delle opere murarie e varie.

Nel caso in cui, durante gli interventi di manutenzione, si renda necessario la sostituzione di parti dell’impianto dovranno essere usati ricambi originali o conformi, la cui corrispondenza alle normative vigenti in materia sia attestata da apposita omologazione e/o certificazione del produttore.

ART. 30 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 31 – CLAUSOLA FINALE

Con l’accettazione delle norme del presente documento, l’appaltatore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte della stazione appaltante e dell’appaltatore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

ART. 32 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il servizio deve essere prestato adottando le azioni, gli strumenti e le attrezzature oggetto del contratto ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con D.M. 24 novembre 2025), ove applicabili.

ART. 33 – PROGRAMMA OPERATIVO

Le operazioni di manutenzione programmata saranno indicate in un programma operativo indicante, per ogni sede, il calendario delle attività. Il programma dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla consegna impianti e dovrà essere preventivamente approvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), prima dell'avvio delle attività programmate.

La stazione appaltante si riserva di apporre eventuali modifiche, in ragione delle attività dei laboratori, modifiche che dovranno essere recepite, con l’aggiornamento del programma medesimo.

L’esecuzione degli interventi deve in ogni caso essere comunicata via posta elettronica al DEC e al referente Arpa della sede interessata, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso.

Qualora l’appaltatore non riesca a rispettare le date indicate deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e concordare una nuova data aggiornando di conseguenza il crono programma.

In caso di mancata comunicazione, l’inosservanza delle date indicate comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 12 del presente documento.

ART. 34 – MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE E DEI RIFIUTI

Fermo restando quanto previsto Per eventuali opere e prestazioni da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

h. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare;

i. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, secondo quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;

j. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della precedente lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare per contratti pubblici, in relazione alla categoria e all’importo delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;

k. che l’Appaltatore comunicato alla Stazione Appaltante dati e qualifica del personale che opererà in forza del subappalto.

L’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

l. le imprese subappaltatrici, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, devono riconoscere integralmente, ai propri lavoratori, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, e comunque non inferiori a quelli che avrebbe garantito il contraente principale; nelle garanzie anzidette sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, del rispetto delle norme, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;

m. Ai fini delle verifiche di cui sopra, su richiesta della Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà esibire, oltre all'elenco del personale assegnato alla commessa, il contratto applicato ai propri dipendenti;

n. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Trattandosi di prestazioni da eseguirsi su sedi di lavoro con compresenza degli utenti durante lo svolgimento delle medesime, considerata la particolare delicatezza con risvolti sulla sicurezza, la stazione Appaltante ha ritenuto che le prestazioni affidate in subappalto non possano essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., a meno che il subappaltatore non ne faccia espressa rinuncia, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati all'Appaltatore, questi dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, i rifiuti prodotti dall'attività manutentiva dovranno essere raccolti al termine di ogni singolo intervento e smaltiti tempestivamente, nel rispetto della normativa applicabile. Copia dei documenti attestanti il trasporto, lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante.